



CIRCOLO DIDATTICO - PALAZZELLO - RAGUSA

Via Monte Cervino, 3 - 97100 RAGUSA -Cod. Mecc. RGEE004002
Tel. e fax 0932/080636 - Tel. 0932/255628 – Cod. Univoco Ufficio UFMWTL - C.F. 80003070887
e-mail: rgee004002@istruzione.it - PEC: rgee004002@pec.istruzione.it
sito web www.palazzello.it

CONTRATTO DI COMODATO DI BENI MOBILI Concessione in comodato d'uso di computer portatile notebook

Con la presente scrittura privata non autenticata, a valere a tutti gli effetti di legge

TRA

Prof.ssa Mariella Cocuzza nata a Messina il 02/08/1962e residentea Francofonte Via Roma n.86, cod. fisc. CCZMLL62M42F158A di professione Dirigente Scolastico del Circolo Didattico “Palazzello” di Ragusa (qui di seguito definito COMODANTE)

E

Genitore Padre _____

Genitore Madre _____

dell'alunno/a _____

(qui di seguito definito COMODATARIO)

PREMESSO CHE

A seguito delle condizioni di emergenza sanitaria in atto e alla necessità di garantire a tutti gli alunni il diritto allo studio e la possibilità di accedere alla didattica a distanza avviata da questa Istituzione Scolastica

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1

Il COMODANTE concede in comodato al COMODATARIO, il bene mobile qui di seguito descritto:

notebook /tablet _____ n° di serie _____

del valore di € _____ appartenente al patrimonio di questo Istituto.

Il comodante garantisce di avere la proprietà esclusiva del bene sopra descritto e dichiara che il bene mobile è conforme alle disposizioni di legge in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute nei luoghi di lavoro (D. Lgs. N. 81/08) e dichiara di non essere a conoscenza di vizi che possano arrecare danno a chi si serve del bene.

ART. 2

Il COMODATARIO accetta il suddetto bene in comodato.

L'uso del suddetto bene è riservato allo studente _____,
nato a _____ il _____ residente a _____
iscritto per l'A.S. 2020/2021 alla classe _____ sez. _____ di questo Istituto.
È pertanto vietato trasferire a terzi o mettere a disposizione di terzi il bene oggetto del presente contratto (divieto di subcomodato).

ART. 3

Lo studente può utilizzare il notebook/tablet unicamente per usi e scopi didattici ed è personalmente responsabile del materiale prodotto o visionato, dei danni eventualmente causati a terzi e delle violazioni di legge effettuate tramite l'utilizzo. Durante l'utilizzo domestico dello strumento, non è consentita la configurazione di un ID diverso da quello assegnato dalla scuola e gli alunni non possono installare applicazioni o giochi.

A titolo esemplificativo:

- Non è consentito utilizzare applicazioni di messaggistica istantanea (Chat, sms).
- È fatto divieto di installare/usare videogiochi.
- La navigazione in Internet è richiesta dai docenti esclusivamente per fini didattici, di documentazione e di ricerca e, pertanto, è assolutamente vietato utilizzare social network (facebook, twitter).
- È vietato l'uso delle applicazioni della fotocamera e dei registratori audio e video, se non espressamente richiesto e autorizzato dall'insegnante, in quanto rappresentano gravi violazioni della privacy.
- È vietato inviare in rete, arbitrariamente, fotografie identificative personali, del personale della scuola, di parenti, amici, compagni o conoscenti, o di ambienti scolastici.

I genitori si impegnano a collaborare con la scuola affinché vengano rispettate le norme previste dal presente regolamento. Ogni tentativo di forzare o manomettere il notebook/tablet e le applicazioni al suo interno e le sue protezioni sarà sanzionato come grave infrazione disciplinare, secondo il Regolamento disciplinare.

In ogni caso, il comodatario e lo studente sono personalmente responsabili di eventuali installazioni di software o applicazioni non coerenti con le attività connesse al raggiungimento degli obiettivi previsti dall'uso didattico e di ogni forma di utilizzo del bene in contrasto con le norme di legge.

ART. 4

Nel rispetto della netiquette, gli utenti non possono creare, accedere, copiare, memorizzare, trasmettere, scaricare o pubblicare qualsiasi materiale che:

- Sia osceno, razzista, diffamatorio o illegale;
- Sia molesto o gravemente offensivo per altre persone;
- Costituisca una violazione delle leggi sui diritti di autore o accordi di licenza.

ART. 5

I Comodatari e gli alunni si impegnano a conservare con la massima cura il bene concesso in comodato d'uso, nonché a restituirlo in stato di piena funzionalità e in buone condizioni, salvo il

normale deperimento dovuto ad un corretto uso; chi procura un danno volontariamente o per negligenza al notebook/tablet dovrà pagare tutte le spese di riparazione.

La scuola non si assume responsabilità per danni, smarrimenti, deterioramenti, rotture, sottrazioni dovute all'incuria dello studente, i cui genitori dovranno rispondere economicamente degli stessi, corrispondendo all'Istituzione Scolastica l'equivalente del valore d'inventario, così come nel caso di mancata restituzione del bene.

In caso di perimento del bene ricevuto in comodato a causa di furto, il comodatario è tenuto a darne comunicazione al comodante tramite la Segreteria entro 48 ore in forma scritta, allegando contestuale lettera originale o copia autenticata di denuncia ai Carabinieri, nella quale siano specificati la dinamica del fatto e che il bene sia di proprietà del comodante.

ART. 6

È vietata la diffusione del materiale didattico presente sul notebook/tablet per il quale vi è diritto di proprietà e/o licenza della scuola o dei singoli docenti, se non dietro esplicita autorizzazione.

ART. 7

Il bene è concesso in uso fino al _____, salvo diverse successive disposizioni, a condizione che lo studente mantenga fino a quella data l'iscrizione a questo Istituto. La concessione è automaticamente revocata in caso di ritiro, trasferimento o comunque di cessazione del requisito di iscrizione a questo Istituto da parte dello studente, prima del termine della conclusione dell'anno scolastico.

ART. 8

Alla restituzione il notebook/tablet verrà riformattato alle condizioni di fabbrica, pertanto eventuali dati o materiali personali dell'alunno saranno cancellati.

ART. 9

Fatto salvo ogni tentativo di composizione amichevole e stragiudiziale, per qualsiasi controversia dovesse insorgere in merito al presente contratto, le Parti individuano come esclusivamente competente il Foro di Ragusa.

ART. 10

Per quanto non espressamente stabilito nel presente contratto, le Parti fanno riferimento agli artt. dal 1803 al 1812 del Codice Civile.

Letto, approvato e sottoscritto (anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 c.c. per l'art. 6 – Foro competente).

Si allega documento di riconoscimento del Comodatario.

RAGUSA _____

FIRMA DEL COMODATARIO

Il genitore

FIRMA DEL COMODANTE

Il Dirigente Scolastico

Prof. _____